

E
COMUNE DI PONTEDERA Comune di Pontedera
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0040736/2021 del 25/11/2021 Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi



COMUNE DI PONTEDERA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PTFP - 2022-2024

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024.

L'Organo di Revisione del Comune di Pontedera, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 31/12/2020;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;



- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di*

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 22/11/2021 avente ad oggetto “Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 - Approvazione” unitamente agli allegati;

rilevato

che con la suddetta proposta di delibera di Giunta Comunale si da atto che non risultano sussistere nei vari settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

che tramite la gestione associata dell'Unione Valdera, con G.U n.3 del 27/01/2020, l’Ente ha adempiuto agli obblighi in materia di pari opportunità con l’approvazione del Piano triennale delle azioni positive triennio 2020/2022;

preso atto che l’Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rideterminato la dotazione organica del personale con DGC n. 11 del 12/02/2021 entrata in vigore il 1 marzo 2021 e con DGC n. 112 del 16/09/2021 entrata in vigore dal 1 ottobre 2021.
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a:

Vincolo art.9, comma 28 del DL 78/10	
Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2019 (<i>Spesa 2009 decurtata art.110 c.1</i>)	€ 178.987,34
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2022	€ 120.212,28
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2023	€ 120.212,28

- risulta aver rispettato i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, del Rendiconto della gestione 2020 e del Bilancio Consolidato 2020 ed essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

E
COMUNE DI PONTEDERA Comune di Pontedera COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0040736/2021 del 25/11/2021 Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO 2011/2013
Intervento 1	8.925.592,43	8.431.617,10	8.185.955,38	8514388,31
Intervento 3	401.929,62	446.751,27	398.686,07	415.788,99
Intervento 5	23.000,00	3.000,00	4.500,00	10.166,67
Intervento 7 (IRAP)	485.019,73	469.037,78	468.755,50	474.271,00
Intervento 8 (Spese Elezioni)	90.661,34		102.243,47	64.301,60
Altre spese (QUOTA UNIONE)	650.121,97	869.329,83	2.914.416,34	1.477.956,05
TOTALE SPESA PERSONALE	10.576.325,09	10.219.735,98	12.074.566,00	10.956.872,62
COMPONENTI ESCLUSE	1.121.435,00	1.097.116,27	3.142.654,40	1.752.987,40
SPESA ASSOGGETTATA AL LIMITE	9.454.890,09	9.122.619,71	9.034.145,83	9.203.885,22

E

COMUNE DI PONTEREDERA
Comune di Pontedera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0040736/2021 del 25/11/2021

Firmatario: LUCA CORSINI, SAURO TRINCI, Luciano Fazzi

DATI DA BILANCIO 2021-2023					
		VALORI MEDI TRIENNIO 2011-2013	2021	2022	2023
10101	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	8.928.824,95	6.155.705,51	5.675.048,00	5.725.348,00
1020101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	474.271,00	395.433,72	338.360,00	349.560,00
	SPESA (QUOTA A CARICO ENTE) PER CONVENZIONE SEGRETERIA		22.000,00	68.000,00	68.000,00
	RIMBORSO STAGES	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SPESE PER FORMAZIONE	4.297,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SPESE PER MISSIONI	4.721,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE PER ELEZIONI	64.301,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	QUOTA SPESA DI PERSONALE UNIONE VALDERA	1.477.956,05	2.351.841,47	2.351.841,47	2.351.841,47
	TOTALE SPESA DI PERSONALE LORDA	10.956.872,62	8.986.980,70	8.495.249,47	8.556.749,47
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	1.752.987,40	1.128.307,86	1.143.070,21	1.136.786,00
	TOTALE SPESA PER LIMITE	9.203.885,22	7.858.672,84	7.352.179,26	7.419.963,47
	REIMPUTAZIONE ACCESSORIO PR ESIGIBILITA'			470.000,00	470.000,00
			-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	TOTALE SPESA DI PERSONALE CON CORRETTIVO	9.203.885,22	7.388.672,84	7.352.179,26	7.419.963,47

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 178.987,34 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Pontedera si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 29.515;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 17,34% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

D.M. 17 marzo 2020 - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
TITOLI	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	MEDIA TRIENNIO
1°	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	23.138.409,22	19.998.138,57	18.586.326,08	20.574.291,29
2°	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.092.694,43	4.975.506,29	8.697.693,74	6.255.298,15
3°	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.648.128,12	6.965.248,92	6.683.508,66	6.765.628,57
		34.879.231,77	31.938.893,78	33.967.528,48	33.595.218,01
	FCDE a bilancio 2020 assestato				2.118.393,04
	MEDIA DEL TRIENNIO ENTRATE PROPRIE AL NETTO FCDE				31.476.824,97
	SPESA DI PERSONALE A RENDICONTO 2020 (REDDITI LAVORO DIPENDENTE)				5.457.626,80
	RAPPORTO SPESA DI PERSONALE / ENTRATE				17,34%
	RAPPORTO DA DECRETO				27,00%

Percentuale di riferimento dell'Ente sulla base della fascia demografica				
	2021	2022	2023	2024
VALORE SOGLIA TABELLA 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
VALORE SOGLIA TABELLA 2	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%

A) Determinazione del valore della tabella 2			
	LIMITE 2021	LIMITE 2022	LIMITE 2023
Spesa di personale a rendiconto 2018 (redditi lavoro dipendente)	6.043.092,22	6.043.092,22	6.043.092,22
Percentuale Tabella 2	16,00%	19,00%	21,00%
Valore massimo annuo	966.894,76	1.148.187,52	1.269.049,37

B) Capacità assunzionale utilizzata a tempo indeterminato	
	PTFP 2021/2023
Somma anno 2021 per assunzioni a tempo indeterminato	51.746,00
SPESA DI PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 (REDDITI LAVORO DIPENDENTE)	6.155.705,51

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il Comune di Pontedera, nel calcolo delle capacità assunzionali, non ha tenuto conto delle eventuali quote del turn over 2015/2020 non utilizzate, anche alla luce di quanto chiarito dalla RGS nel parere reso al Comune di Roma (Prot. 12454 del 15/01/2021), che ritiene che la dizione "in deroga" contenuta nell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020, debba essere interpretata come "in alternativa"

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 120.212,28 per l'anno 2022 ed euro 120.212,28 per l'anno 2023 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dott.ssa Federica Caponi, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in 22/11/2021;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

tenuto conto

che la sostenibilità della spesa di personale prevista dal suddetto piano è verificata con riferimento al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 e 2023, esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. n. 164 del 22/11/2021 avente ad oggetto *“Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 - Approvazione”* **condizionato** alla successiva verifica *che lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 che verrà approvato dalla Giunta contenga gli idonei stanziamenti tali da garantire la sostenibilità della spesa di personale prevista dal suddetto piano. A tale riguardo il Collegio effettuerà specifica verifica nel momento in cui rilascerà il parere sul Bilancio di previsione 2022/2024 approvato dalla Giunta Municipale.*

Pontedera 24/11/2021

L'Organo di Revisione

Dott.Luciano Fazzi

Dott.Luca Corsini

Dott.Sauro Trinci